

DICHIARAZIONI

730/2018: l'Agenzia delle Entrate approva il modello di Dottryna



Il principale modello utilizzato dai contribuenti non esercenti attività di impresa per dichiarare i redditi da assoggettare ad IRPEF resta il modello 730 che annualmente è approvato, nella forma e contenuti, dall'Agenzia delle Entrate con un provvedimento.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le proroghe e le novità introdotte nel modello 730/2018 approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 Gennaio 2018.

Il 730 è il modello tipicamente utilizzato per la dichiarazione dei redditi **di lavoratori dipendenti e pensionati**. L'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 Gennaio 2018 ha approvato il Modello 730/2018, e rende disponibile, in un'apposita sezione del proprio sito *internet*, il **modello “precompilato”**.

È possibile accedere a tale dichiarazione utilizzando il **codice Pin** dei servizi telematici (*Fisconline*) oppure utilizzando le **credenziali dispositivo rilasciate dall'INPS**, la **Carta nazionale dei servizi**, il **sistema SPID** nonché il **portale NoiPA**.

Effettuato l'accesso i lavoratori dipendenti e i pensionati interessati possono eseguire le seguenti operazioni:

- **“visualizzare”** la dichiarazione precompilata;
- **“accettare”** e inviare il 730 precompilato senza apportare modifiche;
- **“modificare”** il modello, inserendo, ad esempio, ulteriori spese detraibili o altri redditi;
- **inviare** la dichiarazione.

Con il modello 730 il contribuente consegue diversi “vantaggi”, in quanto lo stesso, come specificato nelle istruzioni:

- non deve eseguire calcoli;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga (da luglio) o nella rata di pensione (dal mese di agosto o settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (da luglio) o dalla pensione (da agosto o settembre) direttamente in busta paga.

Riguardo **la tempistica** per effetto della **Legge n. 205/2017, art. 1 comma 935**, a partire dal 2018, cambiano i termini "ordinari" di presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche del modello 730.

La **dichiarazione precompilata va presentata entro il 23 luglio**, sia nel caso di **presentazione "diretta"** all'Agenzia delle Entrate, sia nel caso di presentazione **al CAF ovvero ad un professionista** (commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro).

Il termine **del 7 luglio** rimane valido nel caso di presentazione del modello 730 al **sostituto di imposta**. Qualora il contribuente **sia privo del sostituto d'imposta**, se dalla dichiarazione emerge un "debito", il pagamento va effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'Irpef.

Caf dipendenti e i professionisti abilitati, **fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative**, concludono le proprie attività (comunicare all'Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro:

- il **29.06** di ciascun anno, per le **dichiarazioni presentate** dal contribuente **entro il 22.06**;
- il **7.07** di ciascun anno, per le **dichiarazioni presentate** dal contribuente **dal 23 al 30.06**;
- il **23.07** di ciascun anno, per le **dichiarazioni presentate** dal contribuente **dal 1 al 23.07**.

